

## **VI.VI.FIR: vidimazione virtuale del formulario di identificazione dei rifiuti. Un primo passo verso la semplificazione delle scritture ambientali in attuazione delle novità introdotte dal D.lgs 116/20.**

Dall' 8 marzo è attivo il nuovo sistema di vidimazione virtuale del formulario per il trasporto dei rifiuti introdotto dall'articolo 1, comma 19, del D.lgs. 116/20 che ha modificato, ed in parte riscritto, la parte quarta del D.lgs 152/06.

Con questo nuovo sistema di vidimazione del Fir si fa un primo passo avanti nell'ambito del generale processo di semplificazione circa la tenuta delle scritture ambientali che troverà piena attuazione con l'operatività futura del REN ma, occorre subito chiarire, che esso si propone come una modalità alternativa di creazione e vidimazione del formulario rispetto alla tradizionale modalità di vidimazione fisica/cartacea dello stesso e soprattutto esso rappresenta una soluzione temporanea in attesa della piena e completa procedura online prevista dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che si realizzerà attraverso il Registro elettronico nazionale.

Più precisamente i produttori e trasportatori di rifiuti possono, in alternativa al tradizionale formulario cartaceo da vidimare presso le Camere di Commercio o presso gli uffici delle Agenzie delle Entrate o, sempre in alternativa, presso gli Uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti, generare e vidimare virtualmente questo fondamentale documento di tracciabilità della movimentazione dei rifiuti attraverso l'applicativo Vi.Vi.Fir.

Con questa nuova modalità di vidimazione virtuale del formulario si attua quanto previsto al comma 5 dell'articolo 193 del D.lgs 152/06 che testualmente cita:

“fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art.188-bis, comma 1, in alternativa alla modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in un format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'Ambiente 1 aprile 1998, n.145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarli in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni”.

Quindi tale disposto normativo introduce la possibilità di produrre autonomamente il formulario con modalità informatiche avvalendosi del servizio in rete fornito dal sistema delle Camere di Commercio fornendo, così, la possibilità di ottenere la vidimazione online dello stesso, in sostituzione/alternativa della vidimazione fisica; tutto ciò con l'indubbio vantaggio di riduzione dei costi e di risparmio di tempo per le imprese e gli enti che non dovranno più recarsi fisicamente presso gli uffici delle Camere di Commercio per vidimare blocchi cartacei prestampati in quattro copie precedentemente acquistati presso le tipografie autorizzate.

Questo nuovo servizio di vidimazione virtuale del Fir è accessibile dal portale di Eco- camere e raggiungibile da tutti i siti istituzionali delle Camere di Commercio mediante apposito link.

L'accesso viene effettuato dall'utente, persona fisica, che deve autenticarsi mediante identità digitale (CNS,SPID) ed indica una o più imprese od enti per conto delle quali intende operare.

Nel caso di impresa l'applicativo Vi.Vi.Fir verifica, mediante interoperabilità con il registro delle imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l'impresa; qualora trattasi di ente il sistema invia una richiesta di conferma della delega all'indirizzo istituzionale presente in Indice PA.

Nel caso di soggetti che non sono né enti né imprese, ed esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo, liberi professionisti, verrà verificata l'esistenza della partita IVA mediante interazione con il sito dell'Agenzia delle Entrate.

La prima registrazione deve essere effettuata dal rappresentante dell'impresa o dell'ente che ha poi la facoltà di autorizzare altri eventuali utenti a richiedere la vidimazione dei Fir.

Il passo successivo dopo questa fase di inserimento dei dati anagrafici il rappresentante dell'impresa o dell'ente, può:

- a) operare in prima persona per richiedere la generazione di un identificativo univoco con il quale verrà identificato ciascun blocco virtuale di formulari;
- b) delegare un soggetto terzo che accederà anch'esso tramite autenticazione, ad effettuare le successive operazioni; sia il rappresentante che il delegato possono a loro volta qualificare un sub-delegato, con visibilità limitata a singole strutture;
- c) richiedere le credenziali tecniche per l'accesso applicativo, associate all'impresa/ente, che saranno utilizzate dal software gestionale in uso all'impresa;
- d) inserire ulteriori strutture che rappresentano diverse articolazione dell'impresa (unità locali); a ciascuna di queste strutture possono essere associati una o più blocchi virtuali di formulari ed uno o più sub-delegati.

Vediamo ora come si articola la procedura di vidimazione virtuale: il sistema al momento della registrazione, genera, su richiesta dell'utente, uno o più blocchi virtuali di formulari (che sono assimilati ai bollettari cartacei stampati dalle tipografie accreditate) identificati da un codice

univoco associati ad una struttura, al quale verranno poi associati, quando richiesti, più Fir tutti identificati con una numerazione univoca attribuita dal sistema da riportare sui formulari.

L'utente potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario in sostituzione della vidimazione digitale, in due modalità:

- 1) on line accedendo al portale web che consente al sistema di generare un Fir identificato da un numero univoco sulla base di un modello pre-fincato, in formato conforme al DM 145/98;  
il fir sarà contraddistinto da un QR Code che l'utente può stampare e compilare manualmente oppure utilizzarlo come format da usare con il proprio sistema gestionale;
- 2) oppure attraverso il proprio sistema informatico interfacciandosi ai servizi applicativi autenticandosi con le credenziali tecniche e richiedere l'emissione dell'identificativo univoco da riprodurre attraverso il proprio sistema gestionale sul formulario.

I formulari in formato PDF/A prodotti attraverso il portale conterranno anche l'identificativo univoco in chiaro riportando in formato QR code le informazioni estese che sono contenute nell'identificativo stesso.

A questo punto l'utente ha altre opzioni ovvero potrà disattivare il blocco non potendo più, in questo caso, generare fir ad esso associati; potrà annullare il singolo formulario; potrà, altresì, indicare che il singolo fir è stato già utilizzato.

In estrema sintesi il formulario vidimato attraverso Vi.Vi.Fir può essere salvato sul proprio PC da chi lo ha generato in formato pdf in modo da renderlo imm modificabile e lo stesso chiaramente contiene tutte le informazioni e i dati del modello ad oggi in uso cioè conformemente a quello previsto dal DM.n.145/98.

Nella parte inferiore del Fir vengono riportati alcuni importanti dati quali la data di vidimazione, l'indicazione della Camera di Commercio che ha vidimato lo stesso, ed il QR-Code.

Esso può essere poi compilato sia a mano, dopo averlo preventivamente stampato, o in alternativa, antecedentemente alla stampa può essere compilato tramite il gestionale in uso all'impresa che viene reso interoperabile con la piattaforma Vi.Vi.Fir.; lo stesso formulario viene poi stampato e compilato in duplice copia di cui, una copia, rimane presso il produttore e l'altra rimane in possesso del trasportatore ed accompagna il trasporto del rifiuto fino a destinazione. Qui sarà poi il destinatario a compilare l'ultima parte del Fir di sua competenza ovvero la sezione contenente l'accettazione o meno del carico, e tale copia in originale rimane presso il sito di destinazione mentre al trasportatore verrà consegnata fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti da parte dello stesso destinatario; sarà poi cura del trasportatore inviare fotocopia di tale secondo

originale al produttore completa di tutte le sue parti; le copie del formulario verranno conservate per tre anni.

Risulta evidente da quanto sopra descritto che il formulario che viene prodotto con tale nuova ed alternativa modalità è un modello in bianco predisposto per essere poi compilato nelle sue varie parti, in quanto questo nuovo sistema non è predisposto per la compilazione digitale del Fir cosa che invece si realizzerà solo con la piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ovvero con il nuovo Registro elettronico nazionale (REN) che sarà disciplinato mediante l'emanazione del decreto attuativo dell'art.188-bis, comma 1, del testo unico ambientale.

In altre parole non cambia la struttura né la compilazione di questo documento, che resta comunque un documento cartaceo, ma cambia solo la modalità di vidimazione e stampa.

Come risultano, altresì, evidenti le principali differenze tra questo sistema e quello tradizionale in quanto il fir cartaceo/tradizionale si compone di quattro copie originali su fogli a ricalco che consente la riproduzione dei dati indicati sulla prima copia anche sulle altre tre copie, mentre quello generato con questa nuova modalità si compone di sole due copie in formato originale su fogli formato A4 che dovranno poi essere riempite dei dati e delle informazioni richieste.

Così come diverse è il percorso che fanno tali copie laddove nel sistema cartaceo delle quattro copie a ricalco una rimane al produttore o al detentore, mentre le altre tre, una volta datate e sottoscritte in arrivo dal destinatario, una rimane al destinatario e le altre due rimangono al trasportatore che provvederà a trasmetterne una al produttore o detentore.

Diversamente nel sistema alternativo del Vi.Vi.Fir le copie stampate in formato originale sono sole due, di cui la prima rimane al produttore del rifiuto al momento della presa in carico del rifiuto da parte del trasportatore dando così inizio al trasporto, mentre la seconda rimarrà al destinatario dopo che l'avrà compilata e firmata; di conseguenza agli altri soggetti coinvolti nella filiera del trasporto verranno consegnate solo delle fotocopie del fir compilato in tutte le sue parti e più precisamente i destinatari di tali copie sono il trasportatore ed il produttore o detentore che dovrà acquisire la quarta copia, unico esemplare completo dei dati che solo il destinatario/impianto potrà fornire inserendoli nella sezione di sua competenza.

***A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo***

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

**Per maggiori informazioni scrivere a**

**[info@bsnconsulting42.it](mailto:info@bsnconsulting42.it)**

**[www.bsnconsulting42.it](http://www.bsnconsulting42.it)**

**[www.bsnconsulting42.com](http://www.bsnconsulting42.com)**